

MODIFICA ALL'ART. 186 - BIS L.F ED ALTRE PRECISAZIONI INTERESSANTI LA LEGGE FALLIMENTARE

Il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, cd. "Destinazione Italia", convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9 (GU. n. 43 del 21 febbraio 2014), ha introdotto, tra le altre cose, alcune modifiche alla legge fallimentare.

La modifica di maggior rilievo (**art. 11 comma 3 *quater***) riguarda, in particolare, l'introduzione di una norma di interpretazione autentica della disciplina della prededuzione dei crediti prevista dall'articolo 111 l.f., con la quale viene stabilito che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo cd. "in bianco" possono essere ammessi al beneficio della prededuzione soltanto quando ricorrano congiuntamente due condizioni: i) che il piano e la documentazione di concordato siano presentati entro il termine stabilito dal giudice, eventualmente prorogato, per il completamento della domanda in bianco; ii) che alla domanda di concordato in bianco faccia seguito, senza soluzione di continuità, l'effettiva apertura della procedura di concordato preventivo.

Inoltre, la legge n. 9/2014 (**art. 13 comma 11 *bis***) ha modificato la disciplina del concordato con continuità aziendale prevista dall'articolo 186 bis l.f., stabilendo che la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, dopo la presentazione del ricorso, deve essere autorizzata dal Tribunale, sentito il parere del commissario giudiziale.

Art. 11

Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione

3-quater. La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma.

Art. 13

Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo

((11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:

«Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale».))

L'articolo che risulta è il seguente:

Art. 186-bis. Concordato con continuità aziendale (1)

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. ⁽²⁾

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

(1) Articolo aggiunto dalla lett. h) del co. 1 dell'art. 33, **D.L. 22 giugno 2012, n. 83**, come modificata dalla **L. di conversione 7 agosto 2012, n. 134**.

(2) Comma inserito dall'art. 13, comma 11-bis, **D.L. 23 dicembre 2013, n. 145**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 21 febbraio 2014, n. 9**.